



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

La Seconda Sezione Penale si pronuncia sui limiti di ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni

Si segnala ai lettori un'interessante ordinanza emessa in data 31.05.2022 dal I Collegio della II Sezione penale e pubblicata nella sezione "Massimario – Giurisprudenza" di questo sito, in tema di utilizzabilità delle intercettazioni disposte e autorizzate in un altro procedimento nell'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 lett. b) c.p.p.

Trattandosi di procedimento iscritto prima del 31 agosto 2020 - e, dunque, precedentemente all'entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. n. 216 del 2017, come modificato dal d.l. n. 161 del 2019, convertito dalla l. n. 7 del 2020 – l'ordinanza richiama i principi di diritto enucleati in materia dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella nota Sentenza Cavallo (*Cass. pen., SS. UU., 28.11.2019 (dep. 02.01.2020), n. 51*), secondo cui l'utilizzo dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate non è da circoscriversi solo ai reati connessi *ex art. 12 c.p.p.* a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione sia stata *ab origine* disposta, essendo richiesto, altresì, che i reati contestati rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p.

Sottolineata, dunque, la necessità della verifica in ordine al rispetto dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni, la quale deve precedere l'indagine circa la sussistenza di un vincolo di connessione *ex art. 12 c.p.p.*, con riguardo a tale aspetto da ultimo richiamato, il Collegio si sofferma sulla distinzione tra i principi che regolano la connessione ai fini della competenza territoriale e quelli rilevanti in tema di utilizzabilità e ammissibilità delle intercettazioni, rilevando come, con riferimento espresso all'ipotesi di connessione *ex art. 12 lett. b) c.p.p.* (concorso formale e continuazione), il principio secondo cui essa richiederebbe la "coincidenza degli autori dei reati" deve ritenersi circoscritto esclusivamente all'ambito della competenza per connessione e concludendo, quindi, per l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate con riferimento ad un determinato fatto reato anche per gli ulteriori e diversi fatti reato che siano a questo legati dal vincolo della continuazione *ex art. 12 lett. b) c.p.p.*, purché si tratti di reati per i quali sia consentito il mezzo captativo.